SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 settembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2005, n. **183.**

Regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'Amministrazione della difesa . . . . Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli. Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di San Gregorio da Sassola . . . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Valle di Maddaloni e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 10

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 8 settembre 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2010, quinta e sesta tranche . . . . Pag. 11

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 2 settembre 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Epovibo società cooperativa a r.l.», in Vibo Valentia Pag. 13

DECRETO 2 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Isernia nel cuore» a r.l., in Isernia . . . . Pag. 13

DECRETO 3 settembre 2005.

Scioglimento di cinque società cooperative . . . . . . Pag. 14

DECRETO 5 settembre 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di tre società cooperative . . . . Pag. 14

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 12 settembre 2005.

Integrazione al decreto direttoriale 16 agosto 2005, concernente «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Lombardia» . . . . Pag. 15

DECRETO 12 settembre 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e dei vini IGT e dei vini atti a dare vini spumanti per la regione Toscana . . . . Pag. 16

DECRETO 13 settembre 2005.

Proroga dell'utilizzazione del sistema di pesca a strascico, in aggiunta a quelli consentiti in licenza, alle imbarcazioni dell'isola di Lampedusa . . . . Pag. 17

DECRETO 13 settembre 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini IGT per la regione Calabria . . Pag. 18

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 5 settembre 2005.

Adeguamento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione. . . . . Pag. 18

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

DECRETO 5 luglio 2005.

Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti . . . . Pag. 19

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2005.

Integrazione al provvedimento 20 luglio 2005 di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiscale per lavoratori dipendenti del CAF CGN contribuenti e famiglie S.r.l., in Pordenone . . . . Pag. 22

Università di Pavia

DECRETO RETTORALE 2 settembre 2005.

Modificazioni allo statuto. . . . . Pag. 22

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Assemini . . . . Pag. 24

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Crocifisso, in Assemini . . . . Pag. 24

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Antonio, in Assemini. . . . . Pag. 24

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Suffragio del Purgatorio e della Morte, in Atri. Pag. 24

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Nicola dei Sarti, in Atri . . . . Pag. 24

Riconoscimento civile dell'estinzione della procura dell'Istituto de la Rétraite du Sacré Coeur, in Roma. Pag. 24

Assunzione della nuova denominazione del Collegio di S. Pietro Claver per le Missioni Africane, in Roma. Pag. 24

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. . . . . Pag. 25

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria . . . . Pag. 27

Provvedimenti di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria. Pag. 30

Provvedimenti di annullamento e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . . Pag. 30

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «DIV.SER. a r.l.», in Bologna . . . . Pag. 30

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino: Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 30

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla determinazione 22 luglio 2005 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di una nuova confezione del medicinale "Puregon (follitropina beta)", autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. Determinazione/C n. 49/2005». Pag. 31

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2005, n. **183.**

Regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'Amministrazione della difesa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera *d)*, della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente l'attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;

Visto in particolare, l'articolo 162 del richiamato decreto legislativo n. 230 del 1995, il quale prevede l'emanazione del regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per il Ministero della difesa in tempo di pace, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, che tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate, si uniformi ai principi di radioprotezione fissati nello stesso decreto legislativo n. 230 del 1995 e nella normativa comunitaria, in modo da assicurare la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente l'attuazione della direttiva 97/43/EURATOM, in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, concernente l'attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 20, il quale definisce le attribuzioni del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge n. 25 del 1997, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa:

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1994 concernente l'istituzione del Centro interforze studi per le applicazioni militari di San Pietro a Grado (Pisa);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale ed, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere *v)* e *z)*, relativo alle competenze dello Stato afferenti, rispettivamente, all'organizzazione sanitaria militare ed ai servizi sanitari previsti per le Forze armate;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, concernente l'attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, l'articolo 23 sostituito dall'articolo 10, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, recante il regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277 del 1991, n. 626 del 1994 e n. 242 del 1996, in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare, che ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento, nella riunione del 28 ottobre 2004;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 16 maggio 2005;

Su proposta del Ministro della difesa;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Campo di applicazione e deroghe

1. Le attività che comportano un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, indicate all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, di seguito definito decreto legislativo, svolte nell'ambito del Ministero della difesa dal personale militare e civile, dagli studenti applicati in attività formativa e dai lavoratori esterni al Ministero della difesa, sono assoggettate alle direttive comunitarie in materia di radiazioni ionizzanti ed alle norme del presente regolamento. Il regolamento si applica anche alle situazioni che comportino un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti generate nell'ambito del Ministero della difesa.

2. Restano disciplinate dalle speciali norme tecnico-militari di tutela, che si uniformano, per quanto possibile, in relazione alla peculiarità delle attività, alle disposizioni del decreto legislativo, le attività e i luoghi di carattere riservato o operativo o che presentino analoghe esigenze, connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate, comprese quelle di Polizia militare, di protezione civile ed addestrative, nonché le attività effettuate da proprio personale su mezzi o con manipolazione di materiali del Ministero della difesa.

Art. 2.
Organizzazione operativa

1. Con decreto del Ministro della difesa, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono emanate le istruzioni tecniche per disciplinare l'organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e alla tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

2. L'organizzazione operativa comprende anche la gestione delle situazioni di emergenza attinenti ai soggetti, di cui al precedente articolo 1 ed alla popolazione civile eventualmente coinvolta. Il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1, si uniforma ai principi fissati dal decreto legislativo e dal presente regolamento.

3. Le norme delle istruzioni di cui al comma 1, disciplinano anche la predisposizione ed attuazione degli eventuali interventi, a livello nazionale o locale, tenendo conto delle procedure di pianificazione nazionali e locali, con le prefetture, il Ministero dell'interno ed il Dipartimento della protezione civile.

4. Detti interventi sono effettuati previo scambio di informazioni sul prevedibile scenario dell'incidente e sulla base del criterio di mitigazione delle conseguenze.

5. Il Ministero della difesa predispone le adeguate procedure per la pronta notifica delle emergenze alle autorità competenti nazionali ed estere le cui modalità e norme d'attuazione sono definite dalle istruzioni di cui al comma 1.

Art. 3.
Autorizzazioni

1. Per le attività di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa è competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al decreto legislativo ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.

2. In ordine alle autorizzazioni previste dalle norme di cui al comma 1, trovano applicazione, in particolare, i disposti di cui agli articoli:

a) 5 della legge n. 1860 del 1962, concernente il trasporto di materie radioattive;

b) 28, 33 e 55 del decreto legislativo n. 230 del 1995, concernenti, rispettivamente, l'impiego di sorgenti di radiazioni, le installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi e la disattivazione degli impianti nucleari.

Art. 4.
Competenze

1. Le funzioni di autorizzazione, di vigilanza, di controllo e di verifica connesse alle attività indicate nel decreto legislativo, sono espletate nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.

2. Le competenze in materia di rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3, sono definite come segue:

a) gli Stati maggiori di Forza armata, tramite gli ispettorati ovvero i comandi logistici, rilasciano le autorizzazioni alla detenzione ed all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e alla gestione dei relativi impianti;

b) le direzioni generali, nell'ambito delle aree di rispettiva competenza, emanano direttive tecniche e provvedono alla verifica ed al collaudo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;

c) i soggetti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, provvedono alla tutela dei rischi da radiazioni ionizzanti del personale di cui all'articolo 1;

d) i servizi sanitari e tecnici della Difesa, definiti con il decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, provvedono alla vigilanza per le attività di cui all'articolo 1, in particolare nelle aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe caratteristiche, da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro della difesa.

3. Le funzioni connesse alle attività di informazione, di sorveglianza fisica della protezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, di controllo radio-

protezionistico ambientale, di smaltimento dei rifiuti radioattivi e di dosimetria del personale, previste dal decreto legislativo, sono espletate nell'ambito del Ministero della difesa come segue:

a) allo Stato maggiore della Difesa, sono attribuite le competenze in merito alla informazione preventiva in caso di emergenza radiologica;

b) al CISAM, sono affidate le competenze in materia di radioattività ambientale, raccolta, trattamento e conservazione dei rifiuti radioattivi e dosimetria del personale;

c) al CISAM e all'organizzazione della sanità militare, sono attribuite le competenze, per materia, concernenti, rispettivamente, le attività di sorveglianza fisica e medica della protezione dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ivi comprese quelle relative alla conservazione della documentazione.

Art. 5.
Qualificazione del personale

1. Con decreto del Ministro della difesa sono determinati gli elenchi del personale abilitato presso gli organi della Difesa, individuati nell'ambito dell'organizzazione operativa prevista dall'articolo 2 del regolamento.

2. Le attività professionali per l'assolvimento delle funzioni previste dal regolamento, sono effettuate dal personale del Ministero della difesa in possesso degli stessi requisiti previsti dal decreto legislativo. La formazione professionale e l'abilitazione di detto personale competono al Ministero della difesa secondo i criteri e le modalità stabiliti dal decreto legislativo. L'abilitazione è rilasciata previo esame di apposite Commissioni delle quali fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un rappresentante del Ministero della salute.

Art. 6.
Funzioni ispettive

1. Le funzioni ispettive e le relative modalità di attuazione sono determinate dal Ministro della difesa nel decreto ministeriale di cui all'articolo 2 del regolamento.

Art. 7.
Relazione annuale

1. Il Ministro della difesa informa, con cadenza annuale, con apposita relazione, secondo le modalità fissate nel decreto ministeriale di cui all'articolo 2 del regolamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'installazione di impianti ed all'avvio di attività concernenti l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

2. Il Ministro della difesa unisce alla relazione, di cui al comma 1, limitatamente agli impianti, un rapporto tecnico riservato e dettagliato, nel quale sono specificate le caratteristiche fondamentali, l'ubicazione e gli elementi che consentono l'attività in sicurezza nucleare e protezione sanitaria.

Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 24 giugno 2005

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della difesa
MARTINO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 14

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 117, secondo comma, lettera *d)*, della Costituzione è il seguente:

«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a)-c) (omissis);

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;».

— Il testo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente l'attuazione delle direttive EURATOM 89/618, 90/641, 92/3 e 96/29 in materia di radiazioni ionizzanti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1995.

— Il testo dell'art. 162 del richiamato decreto legislativo n. 230 del 1995, è il seguente:

«Art. 162 *(Disposizioni particolari per il Ministero della difesa).* — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, sentito il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione, è emanato il regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'Amministrazione della difesa.

2. Il regolamento, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace, si uniformerà ai principi di radioprotezione fissati nel presente decreto e nella normativa comunitaria cosicché sia garantita la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.».

— Il testo del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente l'attuazione della direttiva 97/43/EURATOM, in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2000.

— Il testo del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, concernente l'attuazione della direttiva 96/29/EURATOM, in materia di

protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 2000.

— Il testo del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001.

— Il testo del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/EURATOM, in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2001.

— Il testo della legge 1° marzo 2002, n. 39, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2002.

— Il testo della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego pacifico dell'energia nucleare, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 30 gennaio 1963.

— Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999.

— Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 è il seguente:

«Art. 20 *(Attribuzioni).* — 1. Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle Forze armate e Interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa.

2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:

a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aree, pianificazione generale operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;

b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.».

— Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1999.

— Il testo del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2001.

— Il testo della legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1997.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, concernente regolamento di attuazione della citata legge n. 25 del 1997, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2000.

— Il testo del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1997.

— Il testo del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1998.

— Il testo del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1998.

— Il testo della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 360 del 28 dicembre 1978.

— Il testo dell'art. 6, comma 1, lettere *v)* e *z)* della richiamata legge n. 833 del 1978 è il seguente:

«Art. 6 *(Competenze dello Stato).* — Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a)-u) (omissis);

v) l'organizzazione sanitaria militare;

z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.».

— Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente l'attuazione delle direttive CEE numeri 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394, 90/679, 93/88, 95/63, 97/42, 98/24, 99/38, 2001/45, 99/92, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 1994.

— Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni è il seguente:

«Art. 23 *(Vigilanza).* — 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i

predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.».

— Il testo del decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, recante il regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277 del 1991, n. 626 del 1994 e n. 242 del 1996, in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 2000.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n. 230 del 1995 è il seguente:

«Art. 1 *(Campo di applicazione)*. — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) alla costruzione, all'esercizio ed alla disattivazione degli impianti nucleari;

b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano stati trattati per le loro proprietà radioattive fissili o fertili e cioè:

1) alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive;

2) al funzionamento di macchine radiogene;

3) alle lavorazioni minerarie secondo la specifica disciplina di cui al capo IV;

b-bis) alle attività lavorative diverse dalle pratiche di cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza di sorgenti naturali di radiazioni, secondo la specifica disciplina di cui al capo III-*bis*;

b-ter) agli interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di una pratica o di un'attività lavorativa non più in atto, secondo la specifica disciplina di cui al capo X.

1-*bis*. Il presente decreto non si applica all'esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo naturale di radiazioni, ossia non si applica né ai radionuclidi contenuti nell'organismo umano, né alla radiazione cosmica presente al livello del suolo, né all'esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata. Dal campo di applicazione sono escluse le operazioni di aratura, di scavo o di riempimento effettuate nel corso di attività agricole o di costruzione, fuori dei casi in cui dette operazioni siano svolte nell'ambito di interventi per il recupero di suoli contaminati con materie radioattive.

2. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto definite nell'allegato I sono aggiornate, in relazione agli sviluppi della tecnica ed alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica, sentita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanità (ISS) e la Conferenza Stato regioni. Con gli stessi decreti sono altresì individuate, in relazione agli sviluppi della tecnica ed alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, specifiche modalità di applicazione per attività e situazioni particolari, tra le quali quelle che comportano esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni.

2-*bis*. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2 le condizioni di applicazione sono quelle fissate negli allegati I e I-*bis*.

2-*ter*. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i termini di applicazione dell'art. 10-*ter*, commi 1 e 3, secondo la procedura di cui al comma 2, i valori dei livelli di azione di cui all'allegato I-*bis*, paragrafo 4, sono aggiornati in base alle indicazioni dell'Unione europea e agli sviluppi della tecnica.».

Note all'art. 3:

— I riferimenti normativi relativi al testo della legge n. 31 dicembre 1962, n. 1860, sono riportati nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 1860 del 1962, concernente il trasporto di materie radioattive è il seguente:

«Art. 5. — Il trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi quantità e delle materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che ecceda i valori determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve essere effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi, autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, rispettivamente di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e con il Ministro per la marina mercantile.

Possono essere effettuati senza autorizzazione singoli trasporti occasionali di materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che non ecceda i valori che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. In tali casi, prima dell'esecuzione del trasporto, deve esserne data comunicazione al prefetto e al medico provinciale delle province nelle quali ha inizio e termine il trasporto stesso, mediante apposita denunzia che preceda di almeno 48 ore l'inizio del trasporto.

Singoli trasporti di materie fissili speciali, in qualsiasi quantità, e di materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che ecceda il limite fissato nel comma precedente, debbono essere effettuati da vettori terrestri, aerei e marittimi all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro interessato.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti non esimono il vettore dall'osservanza delle vigenti norme sulla disciplina dei trasporti.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, udito il parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in accordo con le norme di base fissate dalla Comunità europea dell'energia atomica.

Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive di cui al comma precedente, il trasporto delle dette materie deve essere effettuato nell'osservanza delle disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per i trasporti terrestri e aerei e dal Ministero della marina mercantile per i trasporti marittimi, nel rispetto anche delle norme di protezione sanitaria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che risultino applicabili.».

— I testi degli articoli 28, 33 e 55 del decreto legislativo n. 230 del 1995, concernenti, rispettivamente, l'impiego di sorgenti di radiazioni, le installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi e la disattivazione degli impianti nucleari sono i seguenti:

«Art. 28 *(Impiego di categoria A)*. — 1. L'impiego di categoria A è soggetto a nulla osta preventivo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, sentite l'ANPA e le regioni territorialmente competenti, in

relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneità dei locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta è inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai Ministeri concertanti, al presidente della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco, al prefetto, al comando provinciale dei Vigili del fuoco competenti per territorio e all'ANPA.

2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonché per l'eventuale disattivazione degli impianti.».

«Art. 33 *(Nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi).* — 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di compatibilità ambientale, la costruzione, o comunque la costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonché di quelle per il trattamento e successivo deposito o smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni, anche proprie, sono soggetti a nulla osta preventivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l'ANPA.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della sanità e di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono stabiliti i livelli di radioattività o di concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si applicano le disposizioni del presente articolo, nonché le disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in relazione alle diverse tipologie di installazione. Nel decreto può essere prevista, in relazione a tali tipologie, la possibilità di articolare in fasi distinte, compresa quella di chiusura, il rilascio del nulla osta nonché di stabilire particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.».

«Art. 55 *(Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari).* — 1. L'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, la regione o provincia autonoma interessata e l'ANPA, su istanza del titolare della licenza. Detta autorizzazione è rilasciata, ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo stato ultimo previsto.

2. La suddivisione in fasi intermedie deve essere giustificata nell'ambito di un piano globale di disattivazione, da allegare all'istanza di autorizzazione relativa alla prima fase.

3. Per ciascuna fase, copia dell'istanza di autorizzazione deve essere inviata alle Amministrazioni di cui al comma 1 e all'ANPA, unitamente al piano delle operazioni da eseguire, a una descrizione dello stato dell'impianto, comprendente anche l'inventario delle materie radioattive presenti, all'indicazione dello stato dell'impianto stesso al termine della fase, alle analisi di sicurezza concernenti le operazioni da eseguire e lo stato dell'impianto a fine operazioni, all'indicazione della destinazione dei materiali radioattivi di risulta, ad una stima degli effetti sull'ambiente esterno ed a un programma di radioprotezione anche per l'eventualità di un emergenza. Nel piano il titolare della licenza di esercizio propone altresì i momenti a partire dai quali vengono meno i presupposti tecnici per l'osservanza delle singole disposizioni del presente decreto e delle prescrizioni attinenti all'esercizio dell'impianto.».

Note all'art. 4:

— I riferimenti normativi concernenti il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono citati nelle note alle premesse.

— I riferimenti normativi relativi al testo del decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, sono citati nelle note alle premesse.

05G0215

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli (Napoli) ed il sindaco nella persona del dott. Antonio Peluso;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 21 del 20 luglio 2005, ha dichiarato la decadenza del dott. Antonio Peluso dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Campania;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli (Napoli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 2 settembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Antonio Peluso.

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, il dott. Antonio Peluso è stato eletto alla carica di consigliere della regione Campania.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 21 del 20 luglio 2005, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Campania.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli (Napoli).

Roma, 12 agosto 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08919

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di San Gregorio da Sassola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di San Gregorio da Sassola (Roma) ed il sindaco nella persona del sig. Giovanni Loreto Colagrossi;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 15 del 6 giugno 2005, ha dichiarato la decadenza del sig. Giovanni Loreto Colagrossi dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Lazio;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Gregorio da Sassola (Roma) è sciolto.

Dato a Roma, addì 2 settembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Gregorio da Sassola (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Loreto Colagrossi.

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, il dott. Giovanni Loreto Colagrossi è stato eletto alla carica di consigliere della regione Lazio.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 15 del 6 giugno 2005, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Lazio.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Gregorio da Sassola (Roma).

Roma, 28 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08920

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Valle di Maddaloni e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Valle di Maddaloni (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valle di Maddaloni (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Daniela Chemi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 settembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Valle di Maddaloni (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 30 giugno 2005.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4748/AREA II/EE.LL. del 30 giugno 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Illma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valle di Maddaloni (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Daniela Chemi.

Roma, 28 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08921

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 settembre 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2010, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 settembre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 66.188 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 giugno e 8 luglio 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 giugno 2005 e scadenza 15 giugno 2010, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 10 giugno 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 10 giugno 2005.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 giugno 2005, entro le ore 11 del giorno 13 settembre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 10 giugno 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 giugno 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 14 settembre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 settembre 2005.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 giugno 2005, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «paga-

menti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2005

Il direttore: CANNATA

05A08954

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 settembre 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Epovibo società cooperativa a r.l.», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 22 giugno 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Epovibo società cooperativa a r.l.», con sede in Vibo Valentia, è stata posta in liquidazione ordinaria;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 29 aprile 1996 con il quale viene nominando liquidatore il sig. Pannia Biagio Antonio residente in Ricadi, via Monaci, nonché il verbale di accertamento del 3 maggio 2003 contenente la proposta di sostituzione del liquidatore;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Vista la nota del 25 agosto 2005 Prot. n. 11041 con la quale il dott. Ciccarelli Giancarlo, all'uopo interpellato, comunica la propria disponibilità all'incarico;

Ritenuto pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Pannia Biagio Antonio;

Decreta:

Il dott. Ciccarelli Giancarlo residente in Tropea, via IV Novembre n. 31, con studio in Tropea alla via Degli Orti n. 22, è nominato liquidatore della cooperativa «Epovibo società cooperativa a r.l.», con sede in Vibo Valentia, via F. Protetti n. 32, in sostituzione del liquidatore ordinario sig. Pannia Biagio Antonio, nominato il 29 aprile 1996.

Vibo Valentia, 2 settembre 2005

Il direttore provinciale: FESTA

05A08821

DECRETO 2 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Isernia nel cuore» a r.l., in Isernia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ISERNIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede i casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorità;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale per gli enti cooperativi demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che conserva in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti in data 8 giugno 2005 e 22 agosto 2005 risulta che l'ente di che trattasi si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «Isernia nel cuore» a r.l., con sede nel comune di Isernia, costituita per rogito notaio dott. Gamberale Giuseppe, in data

7 agosto 2000, repertorio n. 120390, codice fiscale e numero di iscrizione del registro delle imprese di Isernia 00807090949, posizione B.U.S.C. n. 516, è sciolta, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e del decreto ministeriale del 17 luglio 2003 citati in premessa, senza far luogo a nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Isernia, 2 settembre 2005

Il direttore provinciale reggente: AGOSTA

05A08822

DECRETO 3 settembre 2005.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione) le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali di revisione ordinaria eseguiti sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dai quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato il parere di massima della commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Considerato che non è intervenuta alcuna opposizione al procedimento istruttorio relativo allo scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 2005, n. 159;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

1) cooperativa «Full Service piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Pescara, via Campania n. 28, costituita per rogito notaio Amicarelli Erminia in data 19 novembre 1997, repertorio n. 70913, codice fiscale n. 01494550682, numero posizione (ex B.U.S.C.) 1511/281408;

2) cooperativa «Shalom società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Cappelle sul Tavo (Pescara), contrada Vallesbraccia n. 25, costituita per rogito notaio Ambrosini Andrea in data 15 luglio 2000, repertorio n. 1591, codice fiscale n. 0159350689, numero posizione (ex B.U.S.C.) 1598/299110;

3) cooperativa «Idea casa soc. coop. a r.l.», con sede in Pescara, corso V. Emanuele II n. 172, costituita per rogito notaio Mastroberardino Antonio in data 28 marzo 2002, repertorio n. 131397, codice fiscale n. 01606960688, numero posizione 1655/306524;

4) cooperativa «Amicizia 90» società cooperativa a r.l., con sede in Manoppello (Pescara), via Galilei n. 5, costituita per rogito notaio Albergo Michele in data 20 gennaio 1990, repertorio n. 507, codice fiscale n. 012604000682, numero posizione 1354/248031;

5) cooperativa «Computer Doc piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Montesilvano (Pescara), via Arno n. 41, costituita per rogito notaio Clementini Elena in data 29 settembre 1999, repertorio n. 5646, codice fiscale n. 01557160684, numero posizione 1661/310694.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 3 settembre 2005

Il direttore provinciale: PAOLETTI

05A08857

DECRETO 5 settembre 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove novando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma, che recita «L'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Atteso che le sotto elencate società cooperative sono in liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro, delle visure camerali acquisite che le sottoelencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Considerata l'assoluta inattività degli enti;

Considerato, conseguentemente, che per tali società cooperative sussistono le condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile commi 2 e 3;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 31 maggio 2005 ai liquidatori delle società cooperative sottoelencate ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2005, di avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese, né domande tendenti ad ottenere la prosecuzione della liquidazione;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono cancellate dal registro delle imprese di Campobasso, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma, del codice civile:

società cooperativa «Cooperativa edilizia Magna Spes soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. De Socio Michelangelo in data 22 luglio 1971, repertorio n. 81066, registro società n. 822, R.E.A. n. 59781 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 80008400709, posizione B.U.S.C. n. 525/137286;

società cooperativa «Coop. edilizia Urania - Soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Delli Venneri Silvestro in data 24 gennaio 1973, repertorio n. 731772, registro società n. 730, R.E.A. n. 58399 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00187510706, posizione B.U.S.C. n. 461/124935;

società cooperativa «Coop. Unione familiare - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rotello, costituita per rogito notaio dott. D'Ettore Rinaldo in data 11 febbraio 1945, repertorio n. 522/238, registro società n. 57, R.E.A. n. 21352 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. mancante, posizione B.U.S.C. n. 161/8057.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, al fine di provvedere alla cancellazione della stessa dal registro medesimo.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Campobasso, 5 settembre 2005

Il direttore provinciale: AGOSTA

05A08823

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 settembre 2005.

Integrazione al decreto direttoriale 16 agosto 2005, concernente «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Lombardia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *h*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *f*, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il Regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della Sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della Direzione regionale dell'agricoltura della regione Lombardia, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio: si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto il decreto direttoriale 16 agosto 2005 che autorizza le operazioni di cui sopra;

Vista l'ulteriore richiesta presentata dalla Direzione regionale dell'agricoltura della regione Lombardia, con nota n. 22909 del 6 settembre 2005, intesa ad ottenere l'integrazione del comma 3 dell'articolo unico del decreto sopraccitato inserendo il saccarosio tra le modalità di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei V.S.Q.P.R.D;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria nazionale indicate, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

Il comma 3, dell'articolo unico del decreto direttoriale 16 agosto 2005 concernente «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Lombardia «è integrato, oltre che con le modalità già prescritte nel comma stesso, con la previsione dell'utilizzo del saccarosio».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 12 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08922

DECRETO 12 settembre 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e dei vini IGT e dei vini atti a dare vini spumanti per la regione Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (C.E). n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V lettera *c)* e *d)*, che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'articolo 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V lettera h punto 4 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale del 3 dicembre 2001 n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti»;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione Toscana, con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato, altresì, che la regione Toscana, ha indicato le varietà di uve per le quali é consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003).

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005-2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Toscana atte a dare vini da tavola, vini IGT nonché per le varietà di uve atte a dare vini spumanti indicate all'allegato 1.

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 12 settembre 2005

Il direttore generale: PETROLI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE PER LE QUALI È CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI - REGIONE TOSCANA

Abrusco N., Albana B, Albarola B., Aleatico N., Alicante Bouschet N., Alicante N., Ancellotta N., Ansonica B., Barbera N., Barsaglina N., Biancone B, Bonamico N., Bracciola Nera N., Cabernet Franc N., Cabernet Sauvignon N., Calabrese N., Caloria N., Canaiolo Bianco B., Canaiolo nero N., Canina Nera N, Cesanese d'Affile N., Chardonnay B, Ciliegiolo N., Clairette B., Colombana Nera, Colorino N., Durella B., Fiano B., Foglia tonda N., Gamay N., Grechetto B., Greco B., Groppello di S. Stefano N., Groppello gentile N., Incrocio Bruni 54 B, Livornese Bianco B., Malvasia bianca di Candia, Malvasia bianca lunga B., Malvasia Istriana B., Malvasia N, Malvasia Nera di Brindisi N., Malvasia Nera di Lecce N., Mammolo N., Manzoni Bianco B., Marsanne B., Mazzese N., Merlot N., Montepulciano N., Moscato Bianco B., Muller Thurgau B., Petit verdot B., Pinot Bianco B., Pinot grigio G., Pinot nero N., Pollera Nera N., Prugnolo Gentile N., Pugnitello, Reba N, Refosco dal peduncolo rosso N., Riesling B., Riesling italico B., Roussane B., Sagrantino N, Sangiovese N., Sauvignon B., Schiava Gentile, Semillon B., Syrah N., Teroldego N., Traminer Aromatico Rs., Trebbiano Toscano. B, Verdea B., Verdello B., Verdicchio Bianco B., Vermentino B., Vermentino Nero N., Vernaccia di San Gimignano B., Viogner B.,.

05A08962

DECRETO 13 settembre 2005.

Proroga dell'utilizzazione del sistema di pesca a strascico, in aggiunta a quelli consentiti in licenza, alle imbarcazioni dell'isola di Lampedusa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche;

Visto in particolare il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, recante disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999 che ha concesso, in considerazione della situazione di crisi dell'economia peschereccia dell'isola di Lampedusa nonché dell'ultraperifericità della stessa, agli armatori delle imbarcazioni ivi indicate di utilizzare, oltre ai sistemi previsti dal documento autorizzatorio, il sistema denominato strascico fino al 31 dicembre 1999;

Visti i decreti ministeriali di proroga del predetto termine ed in particolare il decreto 25 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 2004, n. 289, che ha prorogato l'autorizzazione fino al 31 maggio 2005;

Viste le segnalazioni pervenute per il perdurare dello stato di crisi dell'economia peschereccia dell'isola di Lampedusa con le quali si richiede altresì di autorizzare nuovamente la pesca a strascico in aggiunta agli altri sistemi autorizzati in licenza;

Ritenuto opportuno concedere, nelle more della definitiva regolamentazione della fattispecie in parola, un ulteriore periodo autorizzatorio che consenta temporaneamente l'utilizzo del sistema di pesca a strascico agli armatori delle imbarcazioni iscritte presso l'ufficio circondariale marittimo di Lampedusa e già precedentemente allo scopo autorizzate;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli armatori delle imbarcazioni indicate nell'elenco allegato possono continuare ad esercitare la pesca a strascico, in aggiunta agli altri sistemi consentiti in licenza di pesca, per un ulteriore periodo, con scadenza al 31 ottobre 2005.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

M/P ROCCO 4 PE 560;

M/P NUOVO PIPPO 4 PE 389;

M/P CESARE 4 PE 490;

M/P NUOVO AVVENIRE 4 PE 522;
M/P ANDRE DORIA 4 PE 483;
M/P GRAZIELLA 4 PE 509;
M/P PALERMO NOSTRA 4 PE 351;
M/P STEFANO B. 4 PE 434;
M/P VALERIA TERZA 4 PE 505;
M/P ANGELA F. 4 PE 492;
M/P GENEZARETH II 4 PE 494;
M/P GIACOMO I 4 PE 563;
M/P GIUSEPPINA MADRE 4 PE 487;
M/P MADONNA DI FATIMA 4 PE 482;
M/P MARGHERIT V.M. 4 PE 515;
M/P VINCENZINA MADRE 4 PE 464;
M/P MOSÈ 4 PE 569;
M/P ISABELLA 4 PE 558.

05A09017

DECRETO 13 settembre 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini IGT per la regione Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (C.E) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V lettera *c)* e *d)*, che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale del 3 dicembre 2001 n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visto l'attestato dell'Assessorato regionale all'agricoltura della regione Calabria con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini a IGT «Lipuda», «Val di Neto» e «Calabria»;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003).

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna vitivinicola 2005-2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Calabria per i vini IGT: «Lipuda», «Val di Neto» e «Calabria»;

1. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 13 settembre 2005

Il direttore generale: PETROLI

05A08961

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 settembre 2005.

Adeguamento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», il quale dispone un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, e segnatamente l'art. 18, comma 1, il quale stabilisce le tariffe applicabili alle operazioni di motorizzazione, individuate nella tabella 3 allegata alla medesima legge;

Ravvisata l'opportunità che l'obiettivo finanziario individuato dal legislatore debba trovare una efficace realizzazione assicurando il minor impatto, sull'utenza, dei costi dei servizi erogati in materia di motorizzazione;

Ritenuto, pertanto, di poter intervenire esclusivamente sulla voce tariffaria, prevista dalla citata tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986, applicabile alle operazioni di motorizzazione che presentano, su base annua, la maggiore incidenza numerica;

Decreta:

Articolo unico

1. A decorrere dal 19 settembre 2005 la voce tariffaria prevista al punto 2 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, è di € 7,80.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2005

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 70

05A09018

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 5 luglio 2005.

Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto la legge 10 giugno 1982, n. 348, che disciplina la prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 30, commi 4 e 6, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che prevede l'obbligo dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché la prestazione delle relative garanzie finanziarie a favore dello Stato, per le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale è stato adottato il regolamento, delle modalità organizzative e di funzionamento del citato albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera *i)*, del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale istituisce la categoria 9: «Bonifica dei siti»;

Visto, altresì, l'art. 14 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata con fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348;

Considerato che, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, è necessario garantire un'adeguata copertura finanziaria ai rischi connessi all'attività di bonifica dei siti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 dicembre 1999, n. 471, con il provvedimento di approvazione del progetto definitivo di bonifica è fissata l'entità delle garanzie finanziarie per ogni singolo intervento, in misura non inferiore al 20% del costo stimato dell'intervento, che devono essere versate a favore della regione, per la corretta esecuzione ed il completamento dell'intervento;

Considerato che non è opportuno duplicare le garanzie di cui al comma precedente;

Ravvisata l'opportunità di differenziare gli importi delle garanzie finanziarie in funzione delle classi di iscrizione individuate all'art. 9, comma 4, del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Decreta:

Art. 1.

Garanzia finanziaria

1. L'iscrizione all'albo delle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in dipendenza dell'attività svolta.

Art. 2.

Durata e modalità

1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'albo e deve essere conforme allo schema allegato al presente decreto sotto la lettera «A».

2. La competente sezione regionale dell'albo provvederà a comunicare tempestivamente e contestualmente al fidejussore ed al Ministero dell'ambiente ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dell'impresa dall'albo nonché, qualora ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'art. 1, ad escutere la garanzia finanziaria con le modalità previste dal citato schema allegato sotto la lettera «A».

Art. 3.

Ammontare della garanzia

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, in base alle classi d'iscrizione all'albo di cui all'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l'ammontare della garanzia fidejussoria è fissato nei seguenti valori:

Classe	Importo
Classe *a)*	€ 1.000.000;
Classe *b)*	€ 500.000;
Classe *c)*	€ 250.000;
Classe *d)*	€ 90.000;
Classe *e)*	€ 30.000.

2. Il mutamento di classe comporta l'obbligo di adeguamento degli importi di cui al comma 1.

Art. 4.

Registrazione EMAS

1. Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/CEE e successive modificazioni ed integrazioni si applica il trenta per cento degli importi di cui al precedente articolo.

Art. 5.

Obbligo di iscrizione

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, tutte le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti sono tenute ad iscriversi all'albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e delle delibere del Comitato nazionale dell'albo riguardanti i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2005

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 10

ALLEGATO *A*

FIDEJUSSIONE PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO L'ATTIVITÀ DI BONIFICA DEI SITI

Premesso:

1) che l'impresa (ditta) ...., con sede in.................. , codice fiscale n. .... intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di bonifica dei siti nell'ambito della classe........ , di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente .... ;

2) che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza della attività svolta;

Ciò premesso:

la società .... abilitata al rilascio di cauzione o autorizzat all'esercizio del ramo cauzione, e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1992, n. 348, con sede in .... , codice fiscale n. .... alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile,

si costituisce fidejussore dell'impresa .... e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore del Ministero dell'ambiente, Roma, codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di .... (euro...................), secondo quanto previsto per la categoria................................classe.............., di appartenenza della impresa medesima ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente... , a garanzia delle somme dovute per:

a) operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti;

b) bonifica;

c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza;

d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349,

qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti all'attività di bonifica dei siti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETÀ E IL MINISTERO

Art. 1.
Delimitazione della garanzia

La società garantisce al Ministero, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di bonifica dei siti di cui in premessa.

Art. 2.
Efficacia della garanzia

La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

La competente sezione regionale dell'albo comunicherà tempestivamente alla società e al Ministero ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dall'albo.

Art. 3.
Durata della fidejussione

La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'albo nazionale delle imprese effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art. 2.

Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'albo.

Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società, anche qualora la presente fidejussione non venga restituita alla società stessa.

Art. 4.
Facoltà di recesso

La società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell'albo, al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

Art. 5.
Pagamento del premio

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la società e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.

Art. 6.
Avviso di sinistro - Pagamento

Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell'albo, con richiesta motivata inviata anche all'impresa, inviterà la società a versare al Ministero dell'ambiente la somma dovuta ai sensi dell'art. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, la società provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la società provvederà al pagamento a seguito di sentenza esecutiva.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Dopo ogni pagamento effettuato dalla società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla società stessa.

Art. 7.
Rinuncia alla preventiva escussione

La società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.

Art. 8.
Surrogazione

La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 9.
Forma della comunicazione alla società

Tutte le comunicazioni e notifiche alla società dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dalla premessa.

Art. 10.
Foro competente

In caso di controversia tra la società e il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile.

05A08824

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2005.

Integrazione al provvedimento 20 luglio 2005 di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiscale per lavoratori dipendenti del CAF CGN contribuenti e famiglie S.r.l., in Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il provvedimento disposto in data 20 luglio 2005, prot. 2005/22096 col quale è stata disposta la revoca del precedente provvedimento decreto direttoriale 3 agosto 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 1998 a seguito della chiusura dei centri di raccolta e della cessazione dell'attività di responsabile dell'assistenza fiscale del sig. Rocco Gallicchio;

Vista la comunicazione del CAAF CGN contribuenti e famiglie S.r.l. prodotta in data 3 agosto 2005, nella quale è stata rappresentata, oltre alla formale cessazione dell'attività a partire dal giorno 30 giugno 2005, l'esigenza di proseguire l'ordinaria attività strettamente necessaria al fine di poter esaurire le operazioni già in essere (facendo pertanto salvi i rapporti pendenti) con il presente provvedimento;

Dispone

la continuazione, limitatamente ai rapporti pendenti, dell'attività del CAAF CGN contribuenti e famiglie S.r.l., attività che sarà limitata ai seguenti adempimenti:

1) definizione controlli 730/2002 redditi 2001 e controlli 730/2003 redditi 2002, con i vari uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 ex art. 36-*ter*;

2) definizione rapporti con l'I.N.P.S. per ISEE e RED;

3) definizione rapporti con altri enti per ISEE;

4) definizione utenza per il servizio telematico di accesso agli archivi informatici con l'Agenzia del territorio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 4 agosto 2005

Il direttore regionale: LATTI

05A08859

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 2 settembre 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera del senato accademico del 14 giugno 2004, con la quale era stata rappresentata la necessità di procedere ad una modificazione dello statuto di autonomia con specifico riferimento al:

a) riconoscimento del personale tecnico-amministrativo quale componente della comunità accademica;

b) riconoscimento del collegio dei direttori di dipartimento quale organo propositivo e consultivo sulle problematiche di interesse dei dipartimenti;

c) riconoscimento di una rappresentanza degli specializzandi nel consiglio di facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la proposta di modificazione agli articoli 2 (princípi ispiratori), 6 (organi centrali), 11 (composizione del senato accademico), 21-*bis* (collegio dei direttori di dipartimento), 37 (consiglio di facoltà. Composizione) elaborata dal gruppo di lavoro allo scopo costituito dal senato accademico;

Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente del 2 e 24 maggio 2005, relative all'approvazione delle proposte di modifica di cui sopra;

Esperito il controllo di legittimità e di merito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la ministeriale protocollo n. 2721 del 13 luglio 2005, con la quale il MIUR ha comunicato di non avere osservazioni in ordine alle modificazioni di cui sopra;

Visto l'art. 82 dello statuto di autonomia;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 2 (principi ispiratori), 6 (organi centrali), 11 (composizione del senato accademico), 21-*bis* (collegio dei direttori di dipartimento), 37 (consiglio di facoltà. Composizione) dello statuto dell'Università degli studi di Pavia sono modificati come da testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dall'anno accademico 2005/2006.

Pavia, 2 settembre 2005

Il rettore: SCHMID

ALLEGATO

Art. 2.

Princípi ispiratori

L'Università riconosce e garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento come espressione fondamentale della libertà di manifestazione del pensiero, come strumento essenziale per il progresso e la diffusione della cultura e come mezzo necessario per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali, nel rispetto dei princípi di autonomia.

L'Università garantisce l'accesso ai servizi scientifici, didattici e amministrativi secondo le modalità previste dal presente statuto e senza alcuna discriminazione.

L'Università favorisce l'affermazione di una propria identità come comunità di docenti, personale tecnico e amministrativo, studenti, impegnata a creare un ambiente di studio, di ricerca e di servizi funzionale alla formazione dei giovani, come persone e futuri professionisti, e al progresso della scienza e del sapere.

La partecipazione al governo dell'Università è regolamentata sulla base dei principi del vigente ordinamento universitario e del presente statuto.

In accordo con la sua storia, l'Università afferma la residenzialità degli studenti e del personale universitario come valore essenziale nel processo educativo e formativo; riconosce nei collegi universitari, pubblici e privati, uno strumento fondamentale di partecipazione a tale processo.

Art. 6.

Organi centrali

Sono organi centrali dell'Università il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, la giunta di Ateneo, il collegio dei direttori di dipartimento ed il nucleo di valutazione. Di questi, i primi tre sono organi centrali di governo dell'Università.

La revisione amministrativa e contabile della gestione dell'Università e delle sue strutture è affidata ad un collegio di revisori.

Art. 11.

Composizione del senato accademico

Il senato accademico è presieduto dal rettore ed è composto da:

a) i presidi di facoltà;

b) il coordinatore del collegio dei direttori di dipartimento;

c) un professore di ruolo in rappresentanza di ciascuna delle aree scientifico-disciplinari, precisate nel regolamento generale di Ateneo in numero pari ad otto, con pari numero di professori di prima e seconda fascia;

d) quattro ricercatori, scelti fra aree scientifico-disciplinari diverse;

e) quattro rappresentanti degli studenti, due dell'area umanistica e due dell'area scientifica;

f) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Art. 21-*bis*

Collegio dei direttori di dipartimento

Il collegio dei direttori di dipartimento è organo di coordinamento tra i dipartimenti e svolge un ruolo di collegamento tra gli organi centrali dell'Ateneo e le strutture dipartimentali per le materia di interesse generale.

Il collegio svolge funzioni di consulenza e di istruttoria nei confronti del senato accademico, del consiglio di amministrazione e della giunta di Ateneo, in ordine alle problematiche di pertinenza dei dipartimenti, con specifico riferimento a:

programmazione dell'attività di ricerca scientifica;

destinazione delle risorse finanziarie per la ricerca scientifica;

organizzazione delle strutture scientifiche dell'Ateneo;

formulazione del bilancio preventivo di Ateneo per quanto attiene alle spese di ricerca;

istituzione, attivazione, disattivazione e modifiche delle strutture dipartimentali;

costituzione e/o riordino dei centri interdipartimentali;

attivazione e disattivazione di consorzi o di altre iniziative attinenti la ricerca cui l'Ateneo partecipi;

valutazione delle credenziali scientifiche dei dipartimenti;

rapporti tra le strutture dipartimentali;

rapporti delle strutture dipartimentali con strutture interne ed esterne all'Ateneo in un'ottica finalizzata alla tutela del ruolo istituzionale dei dipartimenti;

cambiamento di afferenza ai settori scientifico disciplinari da parte dei docenti.

Il senato accademico, il consiglio di amministrazione, la giunta di Ateneo ed il nucleo di valutazione, possono altresì richiedere al collegio dei direttori di dipartimento specifici pareri su ulteriori problematiche di potenziale interesse per i dipartimenti. In ogni caso, i pareri richiesti al collegio dei direttori di dipartimento si intendono acquisiti se non adottati entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta da parte degli organi di Governo.

Il collegio può altresì formulare agli organi di Governo proposte in ordine alle problematiche di cui al comma 2.

Il collegio è composto dai direttori dei dipartimenti ed è presieduto da un coordinatore eletto tra i direttori stessi e nominato con decreto del rettore. Il coordinatore resta in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta; in ogni caso decade alla scadenza del proprio mandato di direttore di dipartimento.

Il coordinatore designa all'interno del collegio un vice coordinatore che lo sostituisca nel caso di assenza o di impedimento. Il vice coordinatore viene nominato con decreto del rettore e decade con il coordinatore.

Il coordinatore del collegio è componente di diritto del senato accademico.

Il collegio adotta un regolamento interno relativo alla definizione dell'organizzazione interna e del proprio funzionamento. Il regolamento è approvato dal senato accademico ed emanato con decreto del rettore.

Art. 37.

Consiglio di facoltà. Composizione

Fanno parte del consiglio di facoltà i professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà, i ricercatori confermati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento. Qualora i ricercatori confermati e gli assistenti siano in numero superiore al 50% dei professori di ruolo, la loro appartenenza al consiglio di facoltà è limitata a detta percentuale sulla base di elezioni le cui modalità saranno definite nel regolamento generale di Ateneo.

Fanno altresì parte del consiglio di facoltà un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto secondo le modalità stabilite

nel regolamento generale di Ateneo ed i rappresentanti degli studenti il cui numero, nel rispetto della normativa vigente, è fissato nella misura del 15% degli altri componenti il consiglio.

La partecipazione delle diverse componenti a deliberazioni su determinate materie avviene con le esclusioni e le limitazioni previste dalla legge.

Il preside può invitare alle sedute persone estranee al consiglio, per argomenti specifici e senza diritto di voto.

Con riferimento alla facoltà di medicina e chirurgia, alle sedute del relativo consiglio di facoltà, partecipa altresì una rappresentanza dei medici specialisti in formazione iscritti alle scuole di specializzazione dell'area medico-sanitaria attivate presso l'Ateneo così articolata:

due medici specialisti in formazione in rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione dell'area medica;

due medici specialisti in formazione in rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione dell'area chirurgica;

uno medico specialista in formazione in rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione dell'area dei servizi;

L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti alle scuole di specializzazione attivate, quello passivo soltanto agli studenti in corso. Per le ulteriori specifiche modalità di elezione, si applicano, in via analogica ed in quanto compatibili, le disposizione di cui al capo II, lettera *a)*, del vigente regolamento generale di Ateneo, con particolare riguardo alle norme relativa alle elezioni dei rappresentanti dei medici specialistici in formazione nell'ambito dei consigli delle scuole di specializzazione.

05A08860

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Assemini

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2005, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Assemini (Cagliari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A08803

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Crocifisso, in Assemini

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2005, viene estinta la Confraternita del SS. Crocifisso, con sede in Assemini (Cagliari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A08804

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Antonio, in Assemini

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2005, viene estinta la Confraternita di S. Antonio, con sede in Assemini (Cagliari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A08805

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Suffragio del Purgatorio e della Morte, in Atri

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2005, viene estinta la Confraternita del SS. Suffragio del Purgatorio e della Morte, con sede in Atri (Teramo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A08806

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Nicola dei Sarti, in Atri

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2005, viene estinta la Confraternita di S. Nicola dei Sarti, con sede in Atri (Teramo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A08807

Riconoscimento civile dell'estinzione della procura dell'Istituto de la Rétraite du Sacré Coeur, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2005, viene estinta la procura dell'Istituto de la Rétraite du Sacré Coeur, con sede in Roma.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A08808

Assunzione della nuova denominazione del Collegio di S. Pietro Claver per le Missioni Africane, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 agosto 2005, il Collegio di S. Pietro Claver, con sede in Roma, ha assunto la nuova denominazione di Congregazione delle Suore Missionarie di San Pietro Claver, con sede in Roma.

05A08809

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36831 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Patelec Cordoni e Cavi S.p.a., con sede in Cerrina (Alessandria), e unità di Cerrina (Alessandria), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 30 aprile 2006.

Con decreto n. 36832 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della PMS S.r.l., con sede in Gozzano (Novara), e unità di Gravellona Toce (Verbania), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36833 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Pelletterie Giudi S.r.l., con sede in Morrovalle (Macerata), e unità di Morrovalle (Macerata), per il periodo dal 9 maggio 2005 al 7 maggio 2006.

Con decreto n. 36834 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della ABIP S.p.a., con sede in Torbole Casaglia (Brescia), e unità di Torbole Casaglia (Brescia), per il periodo dal 18 aprile 2005 al 17 aprile 2006.

Con decreto n. 36835 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Dipiudi Ambiente S.p.a., con sede in Roma, e unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 15 aprile 2004 al 14 ottobre 2004.

Con decreto n. 36836 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Gifar S.r.l., con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), e unità di Offida (Ascoli Piceno), per il periodo dal 25 aprile 2005 al 24 aprile 2006.

Con decreto n. 36837 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Mare S.p.a., con sede in Potenza Picena (Macerata), e unità di Potenza Picena (Macerata), per il periodo dal 1º aprile 2005 al 31 marzo 2006.

Con decreto n. 36838 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della GBS Group S.p.a., con sede in Padova, e unità di Padova e Quinto di Treviso (Treviso), per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2006.

Con decreto n. 36839 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Kautex Textron Italia S.r.l., con sede in Frosinone, e unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 3 gennaio 2005 al 2 gennaio 2006.

Con decreto n. 36840 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Nova S.r.l., con sede in Sondrio, e unità di Caserta, per il periodo dal 6 aprile 2005 al 5 aprile 2006.

Con decreto n. 36841 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Bitron S.p.a., con sede in Torino, e unità di Alatri (Frosinone), per il periodo dal 16 maggio 2005 al 15 novembre 2005.

Con decreto n. 36842 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a., con sede in Novi Ligure (Alessandria), e unità di Novi Ligure (Alessandria), per il periodo dal 3 maggio 2005 al 2 maggio 2006.

Con decreto n. 36843 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Fasti Industriale S.p.a., con sede in Montalto Dora (Torino), e unità di Montalto Dora (Torino), per il periodo dal 18 aprile 2005 al 17 aprile 2006.

Con decreto n. 36844 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Badoni S.r.l., con sede in Lecco, e unità di Calenzano (Firenze), per il periodo dal 7 aprile 2005 al 6 ottobre 2005.

Con decreto n. 36845 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Omas S.r.l., con sede in Gualtieri (Reggio Emilia), e unità di Gualtieri (Reggio Emilia), per il periodo dal 21 marzo 2005 al 20 marzo 2006.

Con decreto n. 36846 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Manifattura Lodovici & C. S.p.a., con sede in Monza (Milano), e unità di Cermenate (Como) e Triuggio (Milano), per il periodo dal 16 maggio 2005 al 13 maggio 2006.

Con decreto n. 36847 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della De Bernardi S.r.l., con sede in Magnago (Milano), e unità di Magnago (Milano), per il periodo dal 16 maggio 2005 al 15 maggio 2006.

Con decreto n. 36848 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ome Brill S.r.l., con sede in Ome (Brescia), e unità di Ome (Brescia), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 36849 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Robotec S.r.l., con sede in Gissi (Chieti), e unità di Gissi (Chieti), per il periodo dal 4 luglio 2005 al 3 luglio 2006.

Con decreto n. 36850 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Germa S.r.l., con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), e unità di Offida (Ascoli Piceno), per il periodo dal 25 aprile 2005 al 24 aprile 2006.

Con decreto n. 36851 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Beta Rotoli S.p.a., con sede in Cerreto d'Esi (Ancona), e unità di Cerreto d'Esi (Ancona), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 3 aprile 2006.

Con decreto n. 36852 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sima di L Mondino & C (Società in accomandita semplice), con sede in Mondovì (Cuneo), e unità di Mondovì (Cuneo), per il periodo dal 9 maggio 2005 all'8 maggio 2006.

Con decreto n. 36853 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale della Ittica Marchigiana S.r.l., con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), e unità di Grottammare (Ascoli Piceno), per il periodo dal 21 febbraio 2005 al 20 agosto 2005.

Con decreto n. 36854 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Lamier S.p.a., con sede in La Loggia (Torino), e unità di La Loggia (Torino) e Poirino (Torino), per il periodo dal 26 aprile 2005 al 25 ottobre 2005.

Con decreto n. 36855 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Pometon S.p.a., con sede in Martellago (Venezia), e unità di San Giorgio di Nogaro (Udine), per il periodo dal 1º aprile 2005 al 31 marzo 2006.

Con decreto n. 36856 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della TPL S.r.l., con sede in Alessandria, e unità di Alessandria, per il periodo dal 29 marzo 2005 al 28 marzo 2006.

Con decreto n. 36857 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Dea Manifatture S.r.l., con sede in Giulianova (Teramo), e unità di Giulianova (Teramo), per il periodo dal 1° marzo 2005 al 28 febbraio 2006.

Con decreto n. 36858 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della CRM S.p.a., con sede in Castellanza (Varese), e unità di Castellanza (Varese), per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006.

Con decreto n. 36859 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della V. e V. Italia S.r.l., con sede in Colonnella (Teramo), e unità di Colonnella (Teramo), per il periodo dall'11 aprile 2005 al 10 aprile 2006.

Con decreto n. 36860 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Lanificio Puro Tessuto S.p.a., con sede in Trivero (Biella), e unità di Trivero (Biella), per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 9 gennaio 2006.

Con decreto n. 36861 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Ilva Pali Dalmine Industries S.p.a., con sede in Roma, e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 12 gennaio 2005 all'11 luglio 2005.

Con decreto n. 36862 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Conceria Patrizia di De Piano Luigi & C S.n.c., con sede in Salerno, e unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 6 giugno 2005 al 5 giugno 2006.

Con decreto n. 36863 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Teck.Ind. S.r.l., con sede in Cagliari, e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1° marzo 2005 al 28 febbraio 2006.

Con decreto n. 36864 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Fortunato Confezioni (Società anonima), con sede in Bellizzi (Salerno), e unità di Bellizzi (Salerno), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1° maggio 2006.

Con decreto n. 36865 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della ICM S.r.l., con sede in Iglesias (Cagliari), e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1° marzo 2005 al 28 febbraio 2006.

Con decreto n. 36866 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ziche Manifattura Lane S.p.a., con sede in Zanè (Vicenza), e unità di Zanè (Vicenza), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 3 aprile 2006.

Con decreto n. 36867 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cartiera Pirinoli S.r.l., con sede in Roccavione (Cuneo), e unità di Roccavione (Cuneo) e Torino, per il periodo dall'11 aprile 2005 al 10 aprile 2006.

Con decreto n. 36868 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ilta S.r.l., con sede in Villarbasse (Torino), e unità di Villarbasse (Torino), per il periodo dal 3 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 36869 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Maglificio Almy S.r.l., con sede in Bari, e unità di Bari, per il periodo dal 14 marzo 2005 al 13 marzo 2006.

Con decreto n. 36870 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Injectalia S.r.l., con sede in Roma, e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° aprile 2005 al 30 settembre 2005.

Con decreto n. 36871 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della MNC Bottazzin S.r.l., con sede in Noventa Padovana (Padova), e unità di Noventa Padovana (Padova), per il periodo dal 1° maggio 2005 al 30 aprile 2006.

Con decreto n. 36872 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Nuova Conceria Chiorino S.r.l., con sede in Biella, e unità di Biella, per il periodo dal 30 maggio 2005 al 29 maggio 2006.

Con decreto n. 36873 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Mario Zunino & C. S.r.l., con sede in Torino, e unità di Settimo Torinese (Torino) e Volpiano (Torino), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 3 aprile 2006.

Con decreto n. 36874 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ciao Bimbi S.p.a., con sede in Fermo (Ascoli Piceno), e unità di Fermo (Ascoli Piceo), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 31 marzo 2006.

Con decreto n. 36875 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della F.lli Zambrano S.r.l., con sede in Casavatore (Napoli), e unità di Casavatore (Napoli), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 30 aprile 2006.

Con decreto n. 36876 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Annabella S.p.a., con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno), e unità di Montegranaro (Ascoli Piceno), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 1° aprile 2006.

Con decreto n. 36877 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tardito Costruzioni Impianti S.r.l., con sede in Caserta, e unità di Torino, per il periodo dal 17 febbraio 2005 al 16 febbraio 2006.

Con decreto n. 36878 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sintpell S.r.l., con sede in Napoli, e unità di Mignano Monte Lungo (Caserta), per il periodo dal 13 giugno 2005 al 12 giugno 2006.

Con decreto n. 36879 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Maggiora S.p.a., con sede in Moncalieri (Torino), e unità di Chivasso (Torino) e Moncalieri (Torino), per il periodo dall'8 luglio 2005 al 7 gennaio 2006.

Con decreto n. 36880 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Mac Baren's S.r.l., con sede in Frattamaggiore (Napoli), e unità di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2006.

Con decreto n. 36881 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Rail Services International Italia S.p.a., con sede in Milano, e unità di Milano, per il periodo dal 25 aprile 2005 al 24 ottobre 2005.

Con decreto n. 36882 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Photorec S.p.a., con sede in Boves (Cuneo), e unità di Torino, per il periodo dal 18 aprile 2005 al 17 aprile 2006.

Con decreto n. 36883 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Metalfer Sud S.p.a., con sede in Torre Annunziata (Napoli), e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 36884 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cofathec Progetti S.p.a., con sede in Roma, e unità di Avellino; L'Aquila; Bari; Cagliari; Campobasso; Cosenza; Firenze; Lecce; Matera; Milano; Vibo Valentia; Napoli; Pescara; Potenza; Roma; Salerno e Sassari, per il periodo dal 7 febbraio 2005 al 6 febbraio 2006.

Con decreto n. 36885 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della International Rectifier Corporation Italiana S.p.a., con sede in Borgaro Torinese (Torino), e unità di Borgaro Torinese (Torino) e Venaria Reale (Torino), per il periodo dal 1° marzo 2005 al 29 agosto 2005.

Con decreto n. 36886 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Finmatica S.p.a., con sede in Brescia, e unita di Bari; Milano; Roma e Salerno, per il periodo dal 25 ottobre 2004 all'8 dicembre 2004.

Con decreto n. 36887 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Imeltel S.r.l., con sede in Poggio Imperiale (Foggia), e unita di Poggio Imperiale (Foggia), per il periodo dal 1° marzo 2005 al 28 febbraio 2006.

Con decreto n. 36888 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Natuzzi S.p.a., con sede in Santeramo in Colle (Bari), e unità sul territorio nazionale, per il periodo dal 26 luglio 2004 al 15 giugno 2005.

Con decreto n. 36750 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Industria Spalmati Fiore S.r.l., con sede in Napoli, unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 20 maggio 2005 al 19 novembre 2005.

Con decreto n. 36751 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Officine Meccaniche del Salento S.p.a., con sede in Trepuzzi (Lecce), unità di Trepuzzi (Lecce), per il periodo dal 1° aprile 1992 al 21 agosto 1992.

Con decreto n. 36752 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Cite S.p.a., con sede in Firenze, unità di Arezzo, Campi Bisenzio (Firenze), Firenze, Gallicano (Lucca), Porcari (Lucca) e Roma, per il periodo dal 6 ottobre 2004 al 5 ottobre 2005.

Con decreto n. 36753 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Sincro Set S.r.l., con sede in Monchiero (Cuneo), unità di Monchiero (Cuneo), per il periodo dal 6 maggio 2005 al 5 maggio 2006.

Con decreto n. 36754 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della TFM Tecnosistemi Facility Management S.p.a., con sede in Milano unità di Catanzaro, Genova, Milano, Napoli, Padova, Roma, Taranto e Torino, per il periodo dal 12 maggio 2005 all'11 agosto 2005.

Con decreto n. 36755 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Styl Legno S.r.l., con sede in Novello (Cuneo), unità di Novello (Cuneo), per il periodo dal 6 maggio 2005 al 5 maggio 2006.

Con decreto n. 36756 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Manital Consorzio per i servizi integrati - Consorzio, con sede in Ivrea (Torino), unità di Genova, per il periodo dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2006.

Con decreto n. 36757 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Enrico S.r.l., con sede in Bientina (Pisa), unità di Bientina (Pisa), per il periodo dal 6 giugno 2005 al 5 giugno 2006.

Con decreto n. 36758 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Dobell S.p.a., con sede in Borgaro Torinese (Torino), unità di Borgaro Torinese (Torino), per il periodo dal 3 maggio 2005 al 2 maggio 2006.

Con decreto n. 36759 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Dilaplast S.p.a., con sede in Salerno, unità di Salerno, per il periodo dal 23 maggio 2005 al 22 maggio 2006.

Con decreto n. 36760 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Tomaificio Cobra S.r.l., con sede in Airola (Benevento), unità di Airola (Benevento), per il periodo dal 2 febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36767 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della U.T.E.T. (UTET) S.p.a., con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino) e Torino, per il periodo dal 14 gennaio 2005 al 13 luglio 2005.

Con decreto n. 36768 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Periodici San Paolo S.r.l., con sede in Alba (Cuneo), unità di Milano e Roma, per il periodo dal 1° maggio 2005 al 31 ottobre 2005.

Con decreto n. 36769 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Società editrice internazionale S.p.a., con sede in Torino, unità di Catania, Milano, Napoli, Roma e Torino, per il periodo dal 6 aprile 2005 al 5 ottobre 2005.

Con decreto n. 36770 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Corriere dello Sport S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 4 febbraio 2005 al 3 agosto 2005.

Con decreto n. 36771 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della STEC - Società tipografico editrice capitolina S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma e Roma, per il periodo dal 1° marzo 2005 al 31 agosto 2005.

Con decreto n. 36772 dell'8 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della De Agostini diffusione del libro S.p.a., con sede in Novara, unità di Roma, per il periodo dal 3 novembre 2004 al 2 maggio 2005.

05A08885 - 05A08890

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 36773 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Patelec Cordoni e Cavi S.p.a., con sede in Cerrina (Alessandria), e unità di Cerrina (Alessandria), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 30 aprile 2006.

Con decreto n. 36774 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della PMS S.r.l., con sede in Gozzano (Novara), e unità di Gravellona Toce (Verbania), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36775 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Pelletterie Giudi S.r.l., con sede in Morrovalle (Macerata), e unità di Morrovalle (Macerata), per il periodo dal 9 maggio 2005 al 7 maggio 2006.

Con decreto n. 36776 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Abip S.p.a., con sede in Torbole Casaglia (Brescia), e unità di Torbole Casaglia (Brescia), per il periodo dal 18 aprile 2005 al 17 aprile 2006.

Con decreto n. 36777 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Dipiudi Ambiente S.p.a., con sede in Roma, e unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 15 aprile 2004 al 14 ottobre 2004.

Con decreto n. 36778 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Gifar S.r.l., con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), e unità di Offida (Ascoli Piceno), per il periodo dal 25 aprile 2005 al 24 aprile 2006.

Con decreto n. 36779 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Mare S.p.a., con sede in Potenza Picena (Macerata), e unità di Potenza Picena (Macerata), per il periodo dal 1º aprile 2005 al 31 marzo 2006.

Con decreto n. 36780 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della GBS Group S.p.a., con sede in Padova, e unità di Padova e Quinto di Treviso (Treviso), per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2006.

Con decreto n. 36781 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Kautex Textron Italia S.r.l., con sede in Frosinone, e unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 3 gennaio 2005 al 2 gennaio 2007.

Con decreto n. 36782 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Nova S.r.l., con sede in Sondrio, e unità di Caserta, per il periodo dal 6 aprile 2005 al 5 aprile 2006.

Con decreto n. 36783 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Bitron S.p.a., con sede in Torino, e unità di Alatri (Frosinone), per il periodo dal 16 maggio 2005 al 15 maggio 2007.

Con decreto n. 36784 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a., con sede in Novi Ligure (Alessandria), e unità di Novi Ligure (Alessandria), per il periodo dal 3 maggio 2005 al 2 maggio 2006.

Con decreto n. 36785 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Fasti Industriale S.p.a., con sede in Montalto Dora (Torino), e unità di Montalto Dora (Torino), per il periodo dal 18 aprile 2005 al 17 aprile 2006.

Con decreto n. 36786 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Badoni S.r.l., con sede in Lecco, e unità di Calenzano (Firenze), per il periodo dal 7 aprile 2005 al 6 aprile 2007.

Con decreto n. 36787 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Omas S.r.l., con sede in Gualtieri (Reggio Emilia), e unità di Gualtieri (Reggio Emilia), per il periodo dal 21 marzo 2005 al 20 marzo 2006.

Con decreto n. 36788 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Manifattura Lodovici & C S.p.a., con sede in Monza (Milano), e unità di Cermenate (Como) e Triuggio (Milano), per il periodo dal 16 maggio 2005 al 13 maggio 2006.

Con decreto n. 36789 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della De Bernardi S.r.l., con sede in Magnago (Milano), e unità di Magnago (Milano), per il periodo dal 16 maggio 2005 al 15 maggio 2006.

Con decreto n. 36790 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ome Brill S.r.l., con sede in Ome (Brescia), e unità di Ome (Brescia), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 36791 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Robotec S.r.l., con sede in Gissi (Chieti), e unità di Gissi (Chieti), per il periodo dal 4 luglio 2005 al 3 luglio 2006.

Con decreto n. 36792 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Germa S.r.l., con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), e unità di Offida (Ascoli Piceno), per il periodo dal 25 aprile 2005 al 24 aprile 2006.

Con decreto n. 36793 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Beta Rotoli S.p.a., con sede in Cerreto d'Esi (Ancona), e unità di Cerreto d'Esi (Ancona), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 3 aprile 2006.

Con decreto n. 36794 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sima di L Mondino & C (Società in accomandita semplice), con sede in Mondovì (Cuneo), e unità di Mondovì (Cuneo), per il periodo dal 9 maggio 2005 all'8 maggio 2006.

Con decreto n. 36795 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per conversione aziendale della Ittica Marchigiana S.r.l., con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), e unità di Grottammare (Ascoli Piceno), per il periodo dal 21 febbraio 2005 al 2 ottobre 2005.

Con decreto n. 36796 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Lamier S.p.a., con sede in La Loggia (Torino), e unità di La Loggia (Torino), e Poirino (Torino), per il periodo dal 26 aprile 2005 al 25 aprile 2007.

Con decreto n. 36797 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Pometon S.p.a., con sede in Martellago (Venezia), e unità di San Giorgio di Nogaro (Udine), per il periodo dal 1º aprile 2005 al 31 marzo 2006.

Con decreto n. 36798 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della TPL S.r.l., con sede in Alessandria, e unità di Alessandria, per il periodo dal 29 marzo 2005 al 28 marzo 2006.

Con decreto n. 36799 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Dea Manifatture S.r.l., con sede in Giulianova (Teramo), e unità di Giulianova (Teramo), per il periodo dal 1º marzo 2005 al 28 febbraio 2006.

Con decreto n. 36800 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della CRM S.p.a., con sede in Castellanza (Varese), e unità di Castellanza (Varese), per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006.

Con decreto n. 36801 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della V. e V. Italia S.r.l., con sede in Colonnella (Teramo), e unità di Colonnella (Teramo), per il periodo dall'11 aprile 2005 al 10 aprile 2006.

Con decreto n. 36802 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lanificio Puro Tessuto S.p.a., con sede in Trivero (Biella), e unità di Trivero (Biella), per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 9 gennaio 2006.

Con decreto n. 36803 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Ilva Pali Dalmine Industries S.p.a., con sede in Roma, e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 12 gennaio 2005 all'11 luglio 2005.

Con decreto n. 36804 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Conceria Patrizia di De Piano Luigi & C S.n.c., con sede in Salerno, e unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 6 giugno 2005 al 5 giugno 2006.

Con decreto n. 36805 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Teck.Ind. S.r.l., con sede in Cagliari, e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1° marzo 2005 al 28 febbraio 2006.

Con decreto n. 36806 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Fortunato Confezioni (Società anonima), con sede in Bellizzi (Salerno), e unità di Bellizzi (Salerno), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1° maggio 2006.

Con decreto n. 36807 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della ICM S.r.l., con sede in Iglesias (Cagliari), e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1° marzo 2005 al 28 febbraio 2006.

Con decreto n. 36808 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ziche Manifattura Lane S.p.a., con sede in Zanè (Vicenza), e unità di Zanè (Vicenza), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 3 aprile 2006.

Con decreto n. 36809 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cartiera Pirinoli S.r.l., con sede in Roccavione (Cuneo), e unità di Roccavione (Cuneo) e Torino, per il periodo dall'11 aprile 2005 al 10 aprile 2006.

Con decreto n. 36810 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ilta S.r.l., con sede in Villarbasse (Torino), e unità di Villarbasse (Torino), per il periodo dal 3 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 36811 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Maglificio Almy S.r.l., con sede in Bari, e unità di Bari, per il periodo dal 14 marzo 2005 al 13 marzo 2006.

Con decreto n. 36812 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Injectalia S.r.l., con sede in Roma, e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2007.

Con decreto n. 36813 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della MNC Bottazzin S.r.l., con sede in Noventa Padovana (Padova), e unità di Noventa Padovana (Padova), per il periodo dal 1° maggio 2005 al 30 aprile 2006.

Con decreto n. 36814 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Nuova Conceria Chiorino S.r.l., con sede in Biella, e unità di Biella, per il periodo dal 30 maggio 2005 al 29 maggio 2006.

Con decreto n. 36815 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Mario Zunino & C. S.r.l., con sede in Torino, e unità di Settimo Torinese (Torino), e Volpiano (Torino), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 3 aprile 2006.

Con decreto n. 36816 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ciao Bimbi S.p.a., con sede in Fermo (Ascoli Piceno), e unità di Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 31 marzo 2006.

Con decreto n. 36817 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della F.lli Zambrano S.r.l., con sede in Casavatore (Napoli), e unità di Casavatore (Napoli), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 30 aprile 2006.

Con decreto n. 36818 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Annabella S.p.a., con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno), e unità di Montegranaro (Ascoli Piceno), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 1° aprile 2006.

Con decreto n. 36819 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tardito Costruzioni Impianti S.r.l., con sede in Caserta, e unità di Torino, per il periodo dal 17 febbraio 2005 al 16 febbraio 2006.

Con decreto n. 36820 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sintpell S.r.l., con sede in Napoli, e unità di Mignano Monte Lungo (Caserta), per il periodo dal 13 giugno 2005 al 12 giugno 2006.

Con decreto n. 36821 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento della Maggiora S.p.a., con sede in Moncalieri (Torino), e unità di Chivasso (Torino) e Moncalieri (Torino), per il periodo dall'8 luglio 2005 al 7 gennaio 2006.

Con decreto n. 36822 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Mac Baren's S.r.l., con sede in Frattamaggiore (Napoli), e unità di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2006.

Con decreto n. 36823 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Rail Services International Italia S.p.a., con sede in Milano, e unità di Milano, per il periodo dal 25 aprile 2005 al 24 aprile 2007.

Con decreto n. 36824 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Photorec S.p.a., con sede in Boves (Cuneo), e unità di Torino, per il periodo dal 18 aprile 2005 al 17 aprile 2006.

Con decreto n. 36825 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Metalfer Sud S.p.a., con sede in Torre Annunziata (Napoli), e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2007.

Con decreto n. 36826 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cofathec Progetti S.p.a., con sede in Roma, e unità di Avellino; L'Aquila; Bari; Cagliari; Campobasso; Cosenza; Firenze; Lecce; Matera; Milano; Vibo Valentia; Napoli; Pescara; Potenza; Roma; Salerno e Sassari, per il periodo dal 7 febbraio 2005 al 6 febbraio 2006.

Con decreto n. 36827 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della International Rectifier Corporation Italiana S.p.a., con sede in Borgaro Torinese (Torino), e unità di Borgaro Torinese (Torino) e Venaria Reale (Torino), per il periodo dal 1° marzo 2005 al 29 agosto 2005.

Con decreto n. 36828 dell'8 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Finmatica S.p.a., con sede in Brescia, e unità di Bari; Milano; Roma e Salerno, per il periodo dal 24 ottobre 2004 all'8 dicembre 2004.

Con decreto n. 36829 dell'8 agosto 2005 e approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Imeltel S.r.l., con sede in Poggio Imperiale (Foggia), e unità di Poggio Imperiale (Foggia), per il periodo dal 1° marzo 2005 al 28 febbraio 2006.

05A08886

Provvedimenti di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 36830 dell'8 agosto 2005 è annullato il decreto ministeriale del 2 luglio 2004, n. 34393, di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaira per ristrutturazione aziendale della Natuzzi S.p.a., con sede in Santeramo in Colle (Bari), e unità sul territorio nazionale, limitatamente al periodo dal 16 giugno 2005 al 25 gennaio 2006.

Con decreto n. 36764 dell'8 agosto 2005 è annullato il decreto ministeriale del 6 maggio 2004, n. 33979, di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della G. Canale S.p.a., con sede in Torino, unità di Boragro Torinese (Torino), limitatamente al periodo dal 1° maggio 2005 al 18 gennaio 2006.

Con decreto n. 36765 dell'8 agosto 2005 è annullato l'art. 1 del decreto ministeriale del 24 febbraio 2003, n. 32057, di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Sepad, con sede in Milano, e unità di Padova, limitatamente al periodo dal 18 novembre 2003 al 1° maggio 2004.

05A08887 - 05A08889

Provvedimenti di annullamento e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36766 dell'8 agosto 2005 è annullato il decreto ministeriale n. 34245 del 21 giugno 2004. È altresì approvato il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Ciscra S.p.a., con sede in Villanova del Ghebbo (Rovigo), e unità di Villanova del Ghebbo (Rovigo), per il periodo dal 26 gennaio 2004 al 25 gennaio 2006. Con lo stesso decreto è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 gennaio 2004 al 25 luglio 2005.

05A08888

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «DIV.SER. a r.l.», in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «DIV.SER. a r.l.», con sede in Bologna, via Saffi n. 15 (costituita per rogito notaio dott. Claudio Viapiana in data 25 gennaio 2000, BUSC. n. 4702 codice fiscale 02049851203) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - viale Masini n. 12 - Bologna - opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A08918

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del quinto comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica che, i sottoelencati marchi di identificazione dei metalli preziosi, sono stati annullati in quanto le aziende, già titolari dei medesimi, avendo cessato l'attività di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251:

Denominazione	Sede	N. marchio
D.A.S S.a.s. di Balzaretti Pier Giorgio & C.	Torino, via Montebello n. 6	163 TO
Audisio Amos	Torino, via Le Chiuse n. 24	207 TO
BR-1 S.a.s. di Bruno Maria Rosa e Roberta e C.	Torino, via Giolitti n. 45	277 TO
L'Artigiano di Erbino Giancarlo	Torino, corso Racconigi n. 123	282 TO
Oteri Nicola	Torino, corso Trapani n. 34/B	347 TO

Denominazione	Sede	N. marchio
Stevenin Giorgio	Torino, via Balestreri n. 24	399 TO
Bigiotterie Enny di Monaco Enny	Torino, Corso Taranto n. 20/B	417 TO
S.E.A. Gioielli S.n.c. di Vitale & C.	Torino, corso Montegrappa n. 37/A	435 TO
Mint. di Francone Alessio	Torino, via Tartini n. 10/19	459 TO
C.OR. di Costamagna Ugo Giuseppe	Torino, via Saorgio n. 95/B	463 TO
Innuendo S.a.s. di Marco Rainero & C.	Torino, via Porta Palatina n. 4	464 TO
Canale Lara	Torino, via Juvarra n. 29	477 TO
Foscaro di Zogno Paolo	Torino, corso Palermo n. 90/4	479 TO
Toneatto Remo	Torino, via Sassari n. 12	492 TO
Saint Eloy di Poubel Gerard Martin	Pinerolo, viale Mamiani n. 3	519 TO
Castoro Company S.r.l.	Torino, corso Svizzera n. 36	529 TO
Oro Nuovostile di Messina Sergio	Poirino, corso Fiume n. 4	544 TO

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopradistinti marchi sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio di Torino.

05A08891

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla determinazione 22 luglio 2005 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di una nuova confezione del medicinale "Puregon (follitropina beta)", autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 49/2005)». (Determinazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 30 luglio 2005).

Nel sottotitolo della determinazione sopra citata, riportato alla pag. 36, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, subito dopo il titolo e prima dell'autorità emanante, dove è scritto: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di una nuova confezione «Puregon (*Gallitropina* beta), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 2 agosto 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero: EU/1/1/96/008/041 900 UI/1,08 ml soluzione iniettabile una cartuccia uso sottocutaneo. Titolare A.I.C.: N.V. Organon.», leggasi: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di una nuova confezione «Puregon (*follitropina* beta), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 2 agosto 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero: EU/1/1/96/008/041 900 UI/1,08 ml soluzione iniettabile una cartuccia uso sottocutaneo. Titolare A.I.C.: N.V. Organon.».

05A08955

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501217/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00